

**Legge regionale 30 gennaio 2024, n. 01 (BUR n. 17/2024)
(Novellazione) - Testo storico**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” IN MATERIA DI AGENTI ACCERTATORI

Art. 1 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, le parole: *“dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico”* sono sostituite dalle seguenti: *“degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché, e con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari”*.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“Il personale del soggetto affidatario per poter essere incaricato”* sono sostituite dalle seguenti: *“I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 41 per poter essere incaricati”* e le parole: *“deve essere”* sono sostituite dalle seguenti: *“devono essere”*.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.